



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 167/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETÀ
TLT MOLISE S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TLT MOLISE”) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. MOLISE N. 3/2018 - PROC. 38/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della Regione Molise, n. 18 del 26 agosto 2002, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni” e, in particolare, l’Allegato A concernente “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 429/11/CONS, del 14 dicembre 2011, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Molise;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Molise, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 3 Anno 2018 del 2 marzo 2018, ha contestato alla società TLT Molise S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TLT Molise", la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS per non aver conservato copia integrale ed intellegibile delle trasmissioni mandate in onda dalle ore 00:00 del 5 dicembre 2017 alle ore 24:00 dell'11 dicembre 2017.

2. Deduzioni della società

La società TLT Molise S.r.l., cui il citato atto CONT. N. 3 Anno 2018 del 2 marzo 2018 è stato notificato in pari data, con nota prot. n. 3134/18 del 19 marzo 2018, ha inviato memorie giustificative rilevando che le registrazioni tratte dall'archivio dell'emittente precedentemente consegnate al CO.RE.COM. Molise, sono state ritenute non intellegibili ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive a causa della scarsa qualità audio/video dovuta al formato di registrazione e, al fine di risolvere l'inconveniente tecnico intercorso, ha provveduto a consegnare un "hard disk" portatile contenente le registrazioni audiovisive richieste (programmi mandati in onda dal 5 all'11 dicembre 2017) recanti l'indicazione inequivocabile del giorno ed ora di trasmissione, riversate in un formato meno compresso e di qualità superiore.

3. Valutazioni dell'Autorità

A seguito della valutazione della documentazione versata in atti, si ritiene di poter accogliere la proposta del CO.RE.COM. Molise, che ad esito dell'istruttoria, con deliberazione n. 08 del 19 aprile 2018, rilevato che le registrazioni inviate dalla società TLT Molise S.r.l. con la nota del 19 marzo 2018 sono le medesime già trasmesse, perfettamente leggibili e di buona qualità e constatata, pertanto, la regolare conservazione della registrazione dei programmi, ha proposto a questa Autorità l'archiviazione degli atti del procedimento;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti della società TLT Molise S.r.l. per inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento per presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

avviato nei confronti della società TLT Molise S.r.l., con sede legale in Trivento (CB), via Cappuccini n. 3, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi